

Obbligo di segretezza

per membri della commissione d'esame e per gli esperti dell'esame professionale dell'AISS.

Il/la sottoscritto/a, signor/signora

domiciliato/a a

(P.f. compilare in stampatello. Grazie!)

dichiara nei confronti dell'AISS quanto segue:

1. Mi impegno a mantenere l'assoluto riserbo nei confronti di terze persone su tutti gli affari, fatti o rapporti, che concernono l'attività della commissione d'esame, gli esami, l'AISS, la SEFRI, membri o candidati all'esame, di cui verrò a conoscenza nell'ambito della mia attività per l'esame professionale. Sono chiaramente esclusi i colloqui che si svolgono nell'ambito dell'attività con le relative persone autorizzate, elencate nell'allegato. È tassativamente vietato sottrarre, fotocopiare, trascrivere o allestire degli estratti della documentazione di qualsiasi tipo (rapporti, analisi della documentazione, documentazione riguardante i programmi, programmi, manuali dell'organizzazione, contenuto e organizzazione degli esami, atti personali, ecc.).
2. Sono cosciente che per quanto riguarda le informazioni sono sottoposto alle prescrizioni del segreto di fabbrica o commerciale, come pure alle disposizioni dell'art. 273 CP e art. 35 LPD.

a) Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Art. 162 del Codice penale svizzero stabilisce quanto segue:

„Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.“

b) Spionaggio economico

Art. 273 del Codice penale svizzero stabilisce quanto segue:

„ Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria. “

c) Violazione dell'obbligo di discrezione

Art. 35 della Legge federale sulla protezione dei dati stabilisce quanto segue:

„¹ Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa.¹

² È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

³ La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.“

3. Prendo conoscenza che questo obbligo di segretezza continua anche dopo che la mia attività per la VSSU quale membro della commissione d'esame o d'esperto d'esame sarà terminata.

Luogo / Data

Firma

.....

.....